

Alla Federazione Italiana Panificatori,
Panificatori – Pasticceri ed Affini
FIPPA
sindacale@fippa.it

e, p.c.:

All'Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato
Sen. Claudio Durigon
segreteriasottosegretariodurigon@lavoro.gov.it

Al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato
FSBA
fsba@pec.it

Oggetto: Richiesta di interpretazione della previsione normativa dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Si fa riferimento alla nota prot. 71/P/23 del 4 agosto 2023, con la quale codesta Federazione ha chiesto di conoscere se gli adempimenti previsti dall'articolo 40-*bis* e dall'articolo 27, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a carico delle aziende interessate dall'obbligo di iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato – FSBA, comprendano o meno, ai fini dell'accesso alle prestazioni previste dalla legge, oltre al pagamento della contribuzione obbligatoria ai sensi della norma citata, anche il versamento di ulteriori oneri previsti dal CCNL Artigiani e dal relativo Ente bilaterale (EBNA).

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta che l'adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato non dipende dal tipo di CCNL concretamente applicato dall'azienda artigiana, ma dal CSC attribuito e, quindi, potrebbe verificarsi che tra gli iscritti al FSBA possano annoverarsi datori di lavoro che applichino un diverso CCNL il quale, a sua volta, preveda un proprio Ente bilaterale. A tali datori di lavoro va contestualmente riconosciuta, da un lato, la possibilità di aderire al solo fondo di solidarietà, versando il corrispondente contributo, e, dall'altro, la facoltà di aderire (unicamente) all'Ente bilaterale eventualmente previsto dal CCNL applicato, evitando gli oneri di una doppia adesione.

Si ritiene, conseguentemente, che l'articolo 9 del Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (che legge la presente per conoscenza) sottoscritto il 14 dicembre 2022, rubricato "DURC e regolarità contributiva", per le ragioni esposte, debba essere adeguato al dettato di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Cordiali saluti

Il Direttore generale *delegato*
Gennaro Gaddi

AP

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".